

CONVENZIONE

**LICEO MUSICALE DI STATO
"CARLO RINALDINI" DI ANCONA**



**CONSERVATORIO DI MUSICA
"G. ROSSINI" DI PESARO**

INDICE

FONTI NORMATIVE

pag. 3

OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

pag. 5

ORGANI E FIGURE DI SISTEMA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

pag. 6

ISCRIZIONE, AMMISSIONE E FREQUENZA DEL LICEO MUSICALE

pag. 8

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

pag. 12

RICONOSCIMENTO DEL PERCORSO DI STUDI DI LICEO MUSICALE

pag.13

IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

pag.14

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

pag. 15

CONVENZIONE

Tra

Il Liceo Musicale di Stato “C. Rinaldini” di Ancona, con sede in via Canale n.1.
60100 Ancona (AN), codice meccanografico Istituto ANPC010006, codice fiscale
93020970427, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Anna
Maria Alegi,

e

Il Conservatorio di Musica Statale “G. Rossini” di Pesaro, con sede in piazza
Olivieri n. 5, 61121 Pesaro (PU), codice fiscale 80004650414, nella persona del
Direttore pro-tempore M° Ludovico Bramanti,

di seguito denominati rispettivamente “**Liceo**” e “**Conservatorio**”

VISTI Gli art.7, 10 al comma 2, e 13 del DPR 15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) in particolar modo l’art.13 al comma 8 che recita: *“L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento”;*

VISTA La legge n.508 del 21.12.1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, in particolare l’art.2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da

disciplinare mediante regolamenti ministeriali, *“le modalità di convenzionamento con Istituzioni scolastiche e universitarie con altri soggetti pubblici e privati” e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la facoltà di convenzionamento nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di Istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”;*

VISTO Il D.I. n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Titolo IV, specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che *“le istituzioni scolastiche, (...) per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale”* e in particolare *“possono stipulare convenzioni e contratti”;*

VISTA La Legge n. 59 del 15.03.1997, Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 21, la quale, dettando le norme di delega per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10) e ai Conservatori di musica (comma 11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

VISTO Il DPR n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all'art. 7 comma 8, che *“le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (*Oggetto e finalità della convenzione*)

- a) La presente Convenzione tra il Liceo e il Conservatorio, è istituita al fine di dare vita ad un rapporto sinergico di collaborazione che favorisca il regolare ed efficace funzionamento delle attività del Liceo, determini e pianifichi azioni e iniziative volte alla collaborazione reciproca, concordando forme e modi di collaborazione funzionali alla reciproca promozione e all'efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali; imposti, inoltre, un programma di raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.
- b) Nel reciproco riconoscimento delle diverse finalità formative e della propria autonomia, oltre che giuridica, anche in termini di risorse personali e strumentali esclusive, Liceo e Conservatorio concordano nell'opportunità di collaborare e interagire in attività formative musicali specificatamente programmate, con particolare riguardo alla formazione dei giovani e ad una più ampia competenza nelle discipline musicali, favorendo altresì la relazione dialettica, viva e operativa con le competenze artistiche, storico-culturali, scientifiche, tecniche e strumentali di cui è depositario il Conservatorio.
- c) Nello specifico, le finalità attraverso le quali la Convenzione persegue gli scopi di cui ai precedenti commi sono:
- determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;
 - definire, in ordine a tali azioni e iniziative, le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti;
 - delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli O.O.C.C dell'istituzione scolastica, l'impianto organizzativo generale dell'indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di

ammissione, attribuzione degli strumenti, riconoscimento dei crediti, etc.);

- concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare: concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra Conservatorio e Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione dei Licei musicali, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
- definire modalità operative di raccordo tra Liceo, Conservatorio e Scuole Secondarie di Primo grado a Indirizzo Musicale attive nella Provincia di Ancona, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 1 del DPR 89/2010 ("il Liceo Musicale assicura la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124");
- impostare un programma orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale sul territorio.

ORGANI E FIGURE DI SISTEMA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 2 (Comitato Tecnico Scientifico)

Al fine di garantire la più efficace e coerente attuazione della presente Convenzione è costituito un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS).

Il CTS è così composto:

- il Dirigente Scolastico del Liceo - che lo presiede - o docente da lui delegato;
- quattro docenti rappresentanti del Liceo Musicale, il docente coordinatore didattico e tre di indirizzo, nominati annualmente dal Dirigente Scolastico;
- il Direttore del Conservatorio o suo delegato;
- un docente indicato dal Consiglio Accademico del Conservatorio;

Ai lavori del Comitato possono altresì partecipare altri soggetti in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche.

Il CTS rimane in carica per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 3 (Compiti del Comitato)

a) Il CTS, ha una funzione orientativa e consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti di indirizzo in relazione ai seguenti ambiti:

- modalità di impiego nella definizione del curriculum del Liceo Musicale delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n.89 del 15/3/2010, art.10;
- articolazione dei programmi delle discipline musicali;
- certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del Liceo che vanno correlate con le competenze in entrata del corso triennale delle istituzioni AFAM;
- criteri per la definizione dei crediti/debiti formativi nell'ambito delle discipline musicali;
- definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo.

Inoltre il CTS, definisce e valida i livelli e le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali e predispone le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, mediante un esame di certificazione delle competenze raggiunte.

b) Il CTS si riunisce in seduta ordinaria, su richiesta del Presidente,

- per definire le linee d'indirizzo dell'attività didattica, per programmare correttivi, stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi;
- per il monitoraggio in itinere e una volta al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale e la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera.

Il Comitato può essere convocato, inoltre, in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Gli atti del comitato sono pubblicati nell'Albo del Liceo.

Art.4 (Figure di sistema)

- a) Direttamente collegate al Comitato, sono istituite due figure di sistema, possibilmente individuate tra i docenti componenti del CTS, una in rappresentanza del Liceo ed un'altra del Conservatorio, rispettivamente nominate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore del Conservatorio.
- b) Compito delle suddette figure è quello di coordinare le costanti relazioni tra Liceo e Conservatorio e assicurare l'espletamento delle scelte di indirizzo stabilite dal CTS.
- c) Le due figure sono nominate annualmente da parte delle rispettive Istituzioni.

ISCRIZIONI, AMMISSIONE E FREQUENZA DEL LICEO MUSICALE

In riferimento a quanto prescritto dall'art.7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 n.89 relativo alla riforma dei Licei, che recita: *«l'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso e di specifiche competenze musicali e coreutiche»*, tutti gli studenti che chiedono l'ammissione al liceo musicale devono sostenere la prova suddetta e tale prova sarà effettuata solo sullo strumento principale. Tenuto conto, inoltre, che l'«adeguato livello di competenze in ingresso» deve essere quanto più possibile, in stretta relazione con la durata e con la complessità del singolo curriculum di studi strumentali, per consentire un'armonica articolazione del «curricolo verticale», dall'inizio degli studi al completamento accademico della formazione, si dispone quanto segue:

Art. 5 (Esame di ammissione)

- a) Gli esami di ammissione sono svolti ogni anno scolastico presso la sede del Liceo, e il calendario delle prove e le informazioni relative (composizione della commissione e elenco degli ammessi a sostenere la prova) sono pubblicate almeno 10 giorni prima all'Albo dell'Istituto.

- b) Contestualmente, sono pubblicati anche i posti che si rendono disponibili annualmente per ciascuna classe di strumento.
- c) Il calendario della sessione di prove, definito dall'Istituzione scolastica, deve in ogni caso concludersi entro la scadenza annualmente stabilita dall'ordinanza ministeriale sulle iscrizioni, in modo da consentire agli studenti non ammessi di poter operare una diversa scelta.
- d) Nell'effettuare la selezione si tiene in considerazione anche dell'aspetto relativo alla varietà degli strumenti utili a consentire la pratica della Musica d'insieme prevista dall'ordinamento, attuabile solo in presenza di strumenti differenti, prevedendo, ad esempio, almeno uno o più strumenti a fiato e uno o più strumenti ad arco.

Art.6 (commissione d'esame)

- a) La commissione incaricata dell'accertamento è nominata dal Dirigente scolastico, (sentito il Direttore del Conservatorio) ed è composta da due docenti del Conservatorio e quattro docenti di indirizzo del Liceo, tenendo in considerazione le diverse specialità strumentali.
- b) La commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, può articolarsi in sottocommissioni, in funzione dei diversi strumenti per i quali gli studenti richiedono l'accertamento.
- c) Alla commissione, in prima seduta, è demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l'obiettivo di imparzialità e di aderenza all'offerta formativa, anche in relazioni alle risorse umane e materiali disponibili.

Art. 7 (prove d'esame)

- a) I contenuti della prova, sono riferiti prioritariamente alla verifica del livello di competenza tecnico-strumentale in possesso dei candidati, relativamente al primo strumento scelto, alle conoscenze teoriche musicali e psico-attitudinali, nonché alla valutazione del curriculum di studi pregresso.

- b) Allo scopo di favorire un consapevole orientamento è consentito ai candidati che lo desiderano di sottoporsi alla prova selettiva, anche in più specialità strumentali.
- c) Il candidato, relativamente alla prova tecnico-strumentale, eseguirà un programma ^(*) per una durata massima di 10 minuti.

^(*) Si precisa che sarà compito del CTS valutare, qualora lo ritenga opportuno, la declinazione di un programma d'esame di riferimento, viceversa lasciarlo alla libera scelta del candidato.

Tenuto conto che l'esame di ammissione deve tenere in considerazione che le competenze in ingresso siano funzionali e in stretta relazione con la durata e la complessità del percorso di studi relativo agli specifici strumenti scelti,

- d) qualora la commissione, riscontrando una particolare attitudine del candidato allo studio della musica, valuti, in riferimento allo strumento richiesto in sede d'esame, che lo stesso non rispecchia i requisiti di cui sopra, si riserva di proporre allo stesso l'ammissione ad altra classe di strumento, fermo restando l'accertamento delle specifiche attitudini psico-fisiche.

Art. 8 (attribuzione del secondo strumento)

Nelle Indicazioni nazionali (D. I. n. 211. 07/10/2010), al paragrafo *“Risultati di apprendimento del Liceo musicale”*, è richiesto che lo studente sappia *“utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico”*.

Premesso che appartengono alla categoria degli strumenti musicali monodici: Canto, Clarinetto, Corno, Contrabbasso, Fagotto, Flauto traverso, Oboe, Percussioni ^(*), Saxofono, Tromba, Violino, Viola, Violoncello; appartengono invece alla categoria degli strumenti musicali polifonici: Arpa, Chitarra, Fisarmonica, Percussioni ^(*), Pianoforte, Tastiere, Organo, se il primo strumento è monodico, il secondo dovrà essere polifonico, e viceversa.

^(*) Considerato che alcuni strumenti a percussione sono monodici a suono indeterminato, altri polifonici a suono determinato, le Percussioni possono essere abbinate (come primo o secondo

strumento) sia ad uno strumento monodico che ad uno strumento polifonico.

- a) Il secondo strumento è attribuito dalla commissione, secondo quanto disposto dal D. I. n. 211, 07/10/2010 e tenuto conto dei seguenti criteri:
- Valutazione psico-fisica attitudinale;
 - Esigenze dell'esercizio della musica d'insieme;
 - Valorizzazione degli strumenti già in dotazione all'Istituto.

Art. 9 (esiti e pubblicazioni della prova di ammissione)

Fermo restando che l'attivazione della classe del Liceo Musicale è subordinata a quanto previsto dalla vigente normativa, in termini di numero minimo di alunni per classe,

- a) la Commissione, sulla base dei criteri di valutazione delle prove stabiliti preliminarmente, esprime per ogni candidato un giudizio di idoneità necessario a stilare una graduatoria di merito per l'ammissione al Liceo Musicale.
- b) Il Dirigente Scolastico provvede alla pubblicazione nell'Albo dell'Istituto, dell'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo.
- c) In caso di rinuncia di uno studente ammesso, subentra chi nella graduatoria di merito ha il punteggio maggiore fra gli idonei non ammessi.

Art. 10 (doppia iscrizione al Liceo e al Conservatorio)

- a) Le parti, di comune accordo, ritengono sconsigliabile e inopportuna la doppia frequenza del medesimo strumento al Liceo e contestualmente ai corsi di formazioni di base (pre-accademico) eventualmente previsti dal Conservatorio.
- b) Per gli studenti già iscritti al Liceo, che intendono iscriversi anche ai corsi di formazione di base del Conservatorio, lo stesso accetta l'iscrizione previa verifica dell'impossibilità del Liceo ad erogare l'insegnamento nello strumento richiesto.

- c) In quest'ultimo caso, considerata la frequenza al corso curricolare liceale delle materie: teoria-analisi e composizione (TAC), storia della musica, musica d'insieme, tecnologie musicali, I e II strumento. le due Istituzioni valuteranno, su richiesta dell'alunno interessato, l'eventuale esonero - per tutto il periodo di studi liceale - dalla frequenza, anche parziale, delle discipline di cui sopra.
- d) È tuttavia consentita, in linea con quanto disposto dall'art.7 comma 3 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005, che prevede l'ammissione ai corsi di diploma accademico di primo livello AFAM di studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria di secondo grado - comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico - l'iscrizione dello studente liceale che, avendone i requisiti, voglia anticipare il proprio percorso di studi in Conservatorio.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 11 (*certificazione delle competenze*)

Secondo quanto disposto dall'art.3 lettera a), della presente convenzione, compito del CTS è, tra gli altri, quello di definire e validare i livelli e le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali e predisporre le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, mediante un esame di certificazione delle competenze. A tal proposito, anche al fine di garantire la verticalità del percorso di studi musicali, si dispone quanto segue.

- a) Il CTS, predisporre le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, mediante un esame di certificazione delle competenze raggiunte, rispettivamente:
- a conclusione del primo biennio nelle discipline Esecuzione ed interpretazione I strumento e TAC;
 - a conclusione del secondo biennio nella disciplina Esecuzione ed interpretazione I, II strumento e TAC.

RICONOSCIMENTO DEL PERCORSO DI STUDI DEL LICEO MUSICALE

Art. 12 (certificazione di livello pre-accademico e riconoscimento CFA)

- a) Oltre le certificazioni previste alla lettera a) dell'art. 11 della presente convenzione, con riferimento all'esame di certificazione del secondo biennio, e relativamente agli studenti in grado di sostenere e superare gli esami previsti dal curriculum dei corsi di formazione di base – così come declinati nel REGOLAMENTO “corsi propedeutici al triennio di I Livello” sottoscritto dal Conservatorio di Pesaro (cfr. Delibere del Consiglio Accademico del 12/05/2016 e del 26/05/2016) - il Liceo, d'intesa con il Conservatorio, rilascia specifica certificazione attestante le abilità e le competenze raggiunte dall'alunno.
- b) Detta certificazione “specifica per l'attribuzione del livello” - da ritenersi facoltativa per gli alunni - è ottenuta mediante un esame alla presenza della commissione di cui sono parte tre docenti del Liceo - nominati dal Dirigente Scolastico - e i due rappresentanti del Conservatorio membri del CTS.
- c) Il conseguimento della certificazione di LIVELLO C (cfr. REGOLAMENTO “corsi propedeutici al triennio di I Livello”), garantisce - in caso di superamento dell'esame di ammissione al Triennio Accademico di I Livello AFAM - dall'eventuale attribuzione di debiti formativi.
- d) Il Conservatorio, secondo quanto disposto dal proprio “REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E DEBITI”, in particolar modo in riferimento all'art. 6 dello stesso, si impegna, altresì, a riconoscere crediti formativi accademici (CFA) validi ai fini del conseguimento del diploma accademico di I Livello.

A tal fine, saranno valutabili quali CFA tutte le attività e riferibili a: concerti, master classes, classificazione in concorsi nazionali e internazionali, collaborazioni con orchestre professionali ed altre attività artistiche opportunamente documentate. Saranno inoltre valutabili anche la partecipazione alle attività promosse dal Liceo Rinaldini, tra cui: Laboratori musicali, master classes, stagione concertistica ed altre attività artistiche promosse dall'Istituto, anche frutto della collaborazione con il

Conservatorio.

IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

Art. 13 *(del Conservatorio)*

- a) Il Conservatorio fornirà al Liceo musicale il curriculum dei propri Corsi di formazione di base come unico percorso professionalizzante di riferimento pre-accademico finalizzato all'accesso al Triennio AFAM. Tali corsi unificando tutto il percorso verticale pre-accademico, possono fornire il punto di riferimento per definire i livelli di uscita dalla scuola media ad indirizzo musicale per l'accesso al Liceo musicale, fermo restando che il livello di uscita dalla scuola media ad indirizzo musicale e quello d'accesso al Liceo musicale possono non combaciare necessariamente con il grado di abilità e di competenza previsto dai corsi professionalizzanti.
- b) Il Conservatorio dovrà prevedere particolari servizi per gli studenti di maggior talento e/o che desiderano completare gli studi in Conservatorio, tra cui la partecipazione alle attività del Conservatorio.
Al proposito, si precisa, è facoltà del Conservatorio prevedere un'eventuale audizione degli alunni che vogliono prendere parte alle attività orchestrali o altre, indette dallo stesso, per cui sia prevista una selezione, parimenti agli allievi interni.
- c) Il Conservatorio si impegna altresì a dare, ad allievi e docenti del Liceo che ne facciano richiesta, accesso privilegiato alle master classes, lezioni aperte e altre opportunità di formazione, promosse e organizzate dallo stesso.

Art. 14 *(del Liceo)*

- a) Il Liceo si impegna a condividere con il Conservatorio sia la valutazione relativa alla certificazione delle competenze, particolarmente del secondo biennio, sia l'attribuzione dei crediti relativamente al curriculum verticale.
- b) Il Liceo si impegna altresì a svolgere attività di orientamento e a svolgere una promozione attiva di tutti i corsi e delle iniziative messe in essere dal

Conservatorio Rossini.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art.15 (*durata, validità e proroga della convenzione*)

- a) La presente convenzione si intende valida per un triennio dalla data di sottoscrizione.

- b) Al termine del triennio le parti contraenti decidono di comune accordo se prorogarne la validità, procedere alla stipula di un nuovo atto, o interrompere il rapporto di collaborazione.

Art. 16 (*variazione e integrazione della convenzione*)

- a) Ogni eventuale variazione della presente convenzione che si rendesse necessaria, successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata dalle parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo e integrativo della stessa.

- b) Le variazioni o integrazioni non dovranno comunque contenere elementi di entità tale da poter inficiare l'impianto e la sostanza degli accordi.

Art. 17 (*controversie*)


- a) Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

- b) Qualora non sia possibile una risoluzione tra le parti, eventualmente anche in seno al CTS, l'ufficio giudiziario territoriale competente è il foro di Ancona.

Ancona, 30/06/2016

Il Dirigente Scolastico
del Liceo Musicale


Dott.ssa Anna Maria Alegi



[Handwritten signature of Dott.ssa Anna Maria Alegi]

Il Direttore
del Conservatorio

M^o Ludovico Bramanti



[Handwritten signature of M^o Ludovico Bramanti]